REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/71 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1971

relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 27,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che, per i prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento, venga stabilito un prezzo d'entrata in base ai corsi più bassi constatati per una stessa fase di commercializzazione sui mercati o nei porti d'importazione rappresentativi, diminuiti di un importo pari ai dazi doganali e alle tasse di cui saranno eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di trasporto fino a tali mercati o porti dai punti di transito alla frontiera della Comunità ; che attualmente è possibile fissare le modalità di determinazione del prezzo d'entrata solo per i prodotti elencati all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ;

considerando che, per garantire il carattere rappresentativo del prezzo d'entrata stabilito sulla base suddetta, è necessario in taluni casi prendere in considerazione anche altri dati ; che tali dati possono essere trovati facendo riferimento ai prezzi constatati al transito della frontiera ;

considerando che il prezzo di entrata è determinato sulla base dei prezzi e delle quotazioni relativi a qualità diverse ; che è quindi necessario ricondurre questi prezzi e quotazioni a un livello tale da riflettere il prezzo della qualità corrispondente a quella adottata per la fissazione del prezzo di riferimento ; che sembra tuttavia possibile rinunciare, a titolo sperimentale, a simili rettifiche per i prezzi e quotazioni relativi a prodotti di una qualità superiore a quest'ultima ;

considerando che i prezzi di riferimento riguardano prodotti definiti nelle loro caratteristiche commerciali e corrispondono a uno stadio di commercializzazione ben determinato ;

considerando che per rendere il prezzo d'entrata paragonabile al prezzo di riferimento è necessario eventualmente applicare ai corsi comunicati dagli Stati membri le necessarie rettifiche ;

considerando che per consentire la determinazione dei prezzi d'entrata gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le indicazioni concernenti l'evoluzione dei corsi dei prodotti importati sui mercati o porti d'importazione rappresentativi degli Stati membri ;

considerando che è inoltre necessario fissare la periodicità delle suddette comunicazioni dei corsi costatati nonché i porti o mercati d'importazione ai quali detti corsi vengono constatati ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini della determinazione dei prezzi d'entrata dei prodotti elencati all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascuno di detti prodotti e per ciascun mercato o porto d'importazione rappresentativo :

— i corsi giornalieri rilevati per ciascuna categoria di qualità dei prodotti per i quali sono stati constatati detti corsi ;

— la provenienza dei prodotti ;

— lo stadio di commercializzazione al quale i corsi sono stati constatati ;

— i quantitativi che sono stati oggetto di dette constatazioni, distinguendo per ciascun prodotto le varie categorie di qualità.

Articolo 2

Per la determinazione del prezzo d'entrata si tiene conto dei prezzi constatati al transito della frontiera nella misura necessaria a garantire il carattere rappresentativo di tale prezzo. Gli Stati membri, a tale fine, comunicano alla Commissione ogni informazione utile.

[1] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

Articolo 3

Per ciascuno dei prodotti che sono oggetto di un prezzo di riferimento, viene calcolato, ogni giorno di mercato, un prezzo d'entrata sulla base dei corsi constatati per lo stadio della prima vendita all'ingrosso dopo lo sbarco nei porti della Comunità, e per un prodotto della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella presa in considerazione per la fissazione del prezzo d'orientamento.

Articolo 4

Allorchè, per un determinato prodotto, i corsi e i prezzi di cui la Commissione ha avuto conoscenza si riferiscono a una categoria di qualità inferiore alla categoria di cui all'articolo 3, ad essi si applicano coefficienti di adattamento contemplati all'allegato I. Quando, per un determinato prodotto, gli stessi corsi e prezzi corrispondono a uno stadio di commercializzazione diverso da quello definito all'articolo 3, essi vengono riportati a tale stadio detraendo gli oneri di commercializzazione che solitamente gravano sui prodotti di origine comunitaria fra lo stadio del commercio all'ingrosso/porto di sbarco e lo stadio che corrisponde a quello in cui sono stati constatati i corsi all'importazione.

Articolo 5

Le comunicazioni di cui all'articolo 1 sono trasmesse alla Commissione mediante telex ogni giorno di mercato.

Articolo 6

I mercati o i porti d'importazione rappresentativi figurano all'allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Sardine :				
a) dell'Atlantico	Extra A	1, 2 2	pesci interi pesci interi	1,00
	A Extra	1 3	pesci interi pesci interi	1,3073
	Extra A	4 3	pesci interi pesci interi	1,5402
	A B	4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	2,4364
b) del Mediterraneo	Extra A	1, 2 2	pesci interi pesci interi	1,00
	A Extra	1 3	pesci interi pesci interi	1,2203
	Extra A	4 3	pesci interi pesci interi	1,4400
	A B	4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	1,8947
Sebasti	Extra, A B B	1, 2 1 2	pesci interi pesci interi pesci interi	1,00
Merluzzi bianchi	Extra, A	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	1,00
	B	1, 2	pesci eviscerati con testa	
	B	3	pesci eviscerati con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati con testa	1,3889
	Extra, A	5	pesci eviscerati con testa	1,5151
	B	4	pesci eviscerati con testa	
	B	5	pesci eviscerati con testa	2,0833
Merluzzi carbonari	Extra, A	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	1,00
	B	1, 2	pesci eviscerati con testa	
	B	3	pesci eviscerati con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati con testa	1,2037
	B	4	pesci eviscerati con testa	1,6455

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Eglefini	Extra	1, 2	pesci interi	1,00
	Extra, A	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	
	B	1, 2	pesci eviscerati con testa	
	B	3	pesci eviscerati con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati con testa	1,1478
	B	4	pesci eviscerati con testa	1,5903
	Extra, A	3, 4	pesci interi	1,5903
	B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
Merlani	Extra, A	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	1,00
	B	1	pesci eviscerati con testa	
	B	2	pesci eviscerati con testa	
	B	3	pesci eviscerati con testa	1,1538
	Extra, A	3	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati con testa	1,3636
	Extra, A	4	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati con testa	1,8750
	Extra, A, B	4	pesci interi	
Sgombri	Extra	1, 2, 3	pesci interi	1,00
	A	1, 2, 3	pesci interi in casse d'origine	
	A	1, 2	pesci interi	
	B	1	pesci interi	
	B	2	pesci interi	1,1304
	A	3	pesci interi	
	B	3	pesci interi	1,2149
	Extra	4	pesci interi	
	A	4	pesci interi in casse d'origine	
	A, B	4	pesci interi	1,5476
Acciughe	Extra	2	pesci interi	1,00
	A	2	pesci interi	
	Extra	1, 3	pesci interi	1,2150
	A	1	pesci interi	
	B	1	pesci interi	1,4127
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	1,8837

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Passere di mare	Extra, A	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	1,00
	B	1, 2	pesci eviscerati con testa	
	B	3	pesci eviscerati con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati con testa	1,1612
	B	4	pesci eviscerati con testa	1,3584
	Extra, A, B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p.	Extra, A	1	semplicemente cotti in acqua	1,00
	B	1	semplicemente cotti in acqua	1,1111

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

ALLEGATO II

Mercati e porti d'importazione rappresentativi

Belgio :	Oostende
Germania :	Bremerhaven
	Cuxhaven
	Hamburg
	Kiel
Francia :	Bordeaux
	Boulogne-s/mer
	Concarneau
	Halles de Rungis
	Lorient
	Marseille
Paesi Bassi :	Ijmuiden
	Scheveningen
Italia :	. . . . .